PRELEZIONE

DATA NEL 21 GENNAJO 1867

DAL PROF. ALLO STUDIO MEDICO DI PADOVA

Dott. Bernardino Panizza

Dietro liberale mozione del Preside illustre della nostra Facoltà, dietro benevolo voto dei chiarissimi Colleghi, piacque all' onorevole Ministero di conferirmi l' incarico dell' insegnamento a cui oggi mi accingo. Calcolatore imparziale della ristrettezza del mio sapere, e delle mie osservazioni nelle sconfinate provincie delle scienze naturali e mediche sulle quali s' incardina ogni rilevante indagine e parere medico-giudiziario, ogni canone pratico di Igiene pubblica, fortemente peritava nell' accogliere il grave mandato. Ancor più che non fosse nella prima occasione di questo medesimo incarico sostenuto per oltre un anno, torna ora malagevole da mia parte il didattico disimpegno; ora che gli studii sperimentali e giuridici, specialmente per ciò che riguarda all' amministrazione della publica salute e della punitiva giustizia, nuovo slancio dovrebbero ricevere e lodevole assestamento in virtù della grande opera rigeneratrice della nostra nazione. Le gravi ed inesorabili ragioni della realtà (così pronunciava un dottissimo, rivolto a' suoi consocii accademici) ci richiamano a compiere l' Italia prima e più di tutto nella scienza. Tali parole se da un lato annunciano il *memento* della operosità dimandata nell' attuale mia intrapresa, altronde m' intimidiscono lo spirito, che pure sarebbe geloso ed altero nel fornire con efficace successo il patrimonio intellettuale costituente la vostra istruzione, il pratico indirizzo alla medicina di Stato; certamente, per le accennate parole, discopro al vivo in quale angusta cerchia soltanto io possa esercitare la mia potenza. Tuttavia perseverando nel buon volere, nutrito il pensiero della sublime prospettiva di ser-

vire all'interesse e al decoro della istruzione superiore, rinforzata attualmente in questa celebre Università coll'acquisto di uomini preclari e come scienziati e come cittadini, me ne potrà ridondare un adequato vigore; e di prender lena pure sommamente mi affido, e m'incoraggio dalla assennatezza di Voi, uditori cortesi da me stimati e diletti, poichè vorrete, mercè la vostra coltura nei rudimenti delle mediche discipline, coglier buon frutto dalle verità che, interprete di autori reputatissimi, mi farò ad esporvi. Sotto l'aura propizia che spirerà da voi, mi metterò a cernere, e raccoglierò i più spiccati germogli che varii rami scientifici apprestano alla medicina del foro ed alla publica igiene. Che se talvolta nel mio arringo mi vedrete venir meno all'assunto, non verrà dimenticata la mia posizione di temporario elaboratore, tuttora distratto da altre e non lievi cure accademiche, ed io stesso abbisognevole di perfezionamento.

Sia limitato il mio disadorno discorso a tracciare alcuni principali rilievi intorno alla storia, cioè all'origine e al successivo sviluppo della sola medicina legale, degli oggetti per essa contemplati, delle sue basi e de' suoi rapporti con altre scienze, indi accenni ancor più succinto alle doti che fanno degno il medico giudiziario della generale estimazione, al rispettivo mandato del giudice e del medico stesso, infine al piano del nostro addottrinamento. Per l'igiene politica terrei preludio nel prossimo Giugno, poichè le relative lezioni non sarebbero incominciate più presto. —

L'incarnazione dell'idea sociale si effettuò nel costituirsi politicamente lo stato; e dallo stato risulta l'effettiva espressione dello sforzo connaturale all'uomo di sottrarsi all'isolamento, e di associarsi a' suoi consimili per trovare nell'unione la maggior sicurezza, il prosperoso sviluppo dell'individuo, mediante la concorde subordinazione alle leggi statuite nella cosa publica. Reverenti al concetto, prima ideale, poi realizzato, della società umana, i singoli cedettero

una parte dei loro innati diritti per meglio promuovere le proprie aspirazioni alla integrità ed alla perfettibilità personale, e coadiuvare in pari tempo al mantenimento dell'autorevole Presidenza riconosciuta dal plebiscito, impauriti alla prospettiva di una miserrima guerra incessante di tutti contro tutti. Il diritto affidato alla potestà dello stato diventa dovere verso i singoli; la potestà difendendo il diritto adempie il proprio dovere tanto verso l'individuo come verso la suddita aggregazione del popolo. Fra i diritti che dovunque si riconoscono incontestabili in ogni membro della società primeggia quello sovra la propria esistenza; la nostra vita, come tale, dalle leggi della natura soltanto, non mai dai malefici influssi di altrui, puossi travolgere o far cessare. Deve adunque lo Stato proteggere la vita e la salute de' suoi cittadini, col tener possibilmente lontana ogni perniciosa influenza, o col mitigarne l'inevitabile danno. Se non che le libere o piuttosto licenziose, o veramente delittuose, o insensate azioni di alcuno turbano nei più svariati modi e gradi il fisiologico procedimento di questo o di quell'individuo, azioni che lo Stato non può impedire in effetto con leggi, ma solo, rimpetto a' suoi amministrati, previamente frenare in virtù della facoltà giuridica che le divieta, e minaccia pene conformi ai differenti reati.

Dalle premesse deriva che l'attività dello Stato si pronuncia in due direzioni -- la preventiva o proibitiva -- e la repressiva o punitiva: con più usitata e quasi volgare dizione esponiamo che lo Stato per difendere i cittadini esercita Sanità e Giustizia. Trattandosi di conservare l'individuale esistenza perfettamente fisiologica o quale essa sia, dobbiamo bene conoscerla per valutare gli agenti ad essa pericolosi, scegliere ed attuare i mezzi più opportuni ad evitarli o almeno attenuarne gli effetti, distinguere se accidentale o deliberato ne fosse nei casi concreti il motore. Deve quindi lo Stato rivolgersi per consiglio (lo si dica in lato senso) alla scienza della natura.

Fino dagli oscuri primordii delle politiche costituzioni si posero norme intorno al mantenimento della salute dei cittadini, e pene furono comminate a chi la metteva in pericolo. Di mano in mano che gli antichi Stati andavano sistemandosi, si estesero le questioni giuridiche delle quali la conveniente soluzione non era possibile se non coll' ajuto delle cognizioni di storia naturale e di medicina. Già nella legislazione mosaica troviamo le prime traccie dell' impiego di tali nozioni in alcune ricerche tenenti al diritto civile e penale. Col crescere della scienza nell' antichità, e coll' estendersi al sociale commercio l' arte medica uscita dal ministero del tempio ove stava rimpiattita, come lo spirito di perscrutazione dei fenomeni naturali e le più robuste arti civili attecchirono, e rigogliosi ne sorsero i prodotti sotto lo splendido cielo della Grecia, pure si avrà dovuto (grazie al fervore nello studio della medicina rappresentato dal gran vecchio di Coo) demandare al giudizio dei fisici alcune importanti questioni agitate dinanzi al foro. Si presume dagli istoriografi che in allora e giureconsulti e querelanti e accusati, in quanto credeano giovarsene, si rivolgessero ai naturalisti per chiarire certi fatti. Il Re Jerone propose al sommo Archimede la ricerca se l' aurea sua corona fosse veramente d' oro puro; primo esempio storico della chiamata di un perito riguardo alla chimica metallurgica. Altro embrione di una perizia ci appare quando Svetonio racconta della dichiarazione di Antistio che, dietro il rilievo di 23 ferite da punta sul cadavere di Cajo Giulio Cesare, argomentava essere stato soltanto mortale *vulnus, quod secundo loco in pectore acceperat*; rimane dubbio se questa disamina peritale fosse occasionata dall' amico di Cesare, oppure semplicemente fosse una pietosa ed estrema prestazione del medico Antistio al Grande defunto. Che, del resto, e medici, ed anco profani, nei tempi classici di Grecia e di Roma, mostrassero una singolare vaghezza a rintracciare le

cause non naturali della morte, non colla sezione, perchè anatemizzata per lungo volgere di tempo, pure almeno coll'esame esteriore del cadavere, lo dimostrano parecchi documenti.

Col progressivo incremento della giurisprudenza che trovò, rapporto ai tempi, il suo apogeo nel codice di Giustiniano, comparvero singoli capitoli di legge evidentemente compilati in concorso di medici periti, sebbene nemmeno in questi siasi fatta menzione della convenienza o necessità, secondo i casi, d'invitare il medico a dare il suo voto in giudizio. Bensì nelle vecchie leggi germaniche si fece ragione a cotesto uopo, come ad esempio, nella disquisizione intorno alle lesioni, per potere equamente misurare la pena del reo, il compenso al danneggiato; le leggi Saliche e Ripuarie contengono speciali determinazioni intorno alla convenienza di esigere sovente nel foro il parere di persone dell'arte.

Federico II. (decesso nel 1250), apprezzata la dignità della medicina pel bene dello Stato, la difese contro l'avversa camarilla, creò una legislazione medica, procacciò di dare un seggio condegno ai medici nei loro rapporti colla civile società, strappando il privilegio della scienza alle tenebre dei conventi. Ma cotal beneficio isteriliva in appresso; e fa duopo ascendere al 1532, epoca della sanzione del codice penale Germanico (denominato costituzione Carolina) per inaugurare il primitivo stabile palladio dell'esercizio medico-legale. Occorreva ancora un impulso efficace all'avanzamento dell'anatomia, della chirurgia, e della chimica per poter improntare nelle decisioni tecniche il risultato di una soda obbiettività. Il celebre Chirurgo Ambrogio Pareo, in questo evo, scrisse delle lesioni e del modo di estenderne pareri applicabili al foro.

Sul principio del secolo XVII, non prima, si tentò di raccozzare in un corpo gli sparsi frammenti di medicina

giudiziaria; e in questo riconosciamo una memoranda iniziativa a tutto merito di due dotti italiani, Fortunato Fedeli di Palermo (la prima edizione della sua opera è in data del 1602) e Paolo Zacchia di Roma che nel 1630 pubblicò la sua, dotata di una casistica che tramezzo certe fole fantastiche e superstiziose, lascia brillare moltissime preziose scintille di sapienza in medicina forense.

Essendo non poco progredite nell'ultimo secolo le scienze naturali, si avrebbe potuto presagire che la medicina civile che in quelle trova il suo indispensabile appoggio, si fosse innoltrata di pari grado; ma ciò non avvenne, e non ci voleva di meno della rivoluzione Francese a sollecitarne i passi. Per vero le Facoltà di medicina di Lipsia e di Halla (e qui ricordo specialmente Alberti, Bohn, Hebenstreit, Plenk) serbavano con dignitosa veste l'ufficio delle consultazioni pei tribunali; alcune scuole della seria ed investigatrice Alemagna, anche prima del 1789 diedero lodevole saggio di coltivare la medicina legale nei loro laboratorii, soccorrendosi di qualche sperimenti; ma senza la rivoluzione Francese, ve lo ripeto, non sarebbe surta sì tosto una nuova êra per questo gravissimo ramo di medicina applicata. In effetto, come fu atterato il decrepito ordinamento giudiziario, s'introdusse in Francia la publica procedura, si assunsero giurati, e per tal guisa si solleticarono fra i medici le migliori intelligenze, indotti a scegliere, come periti del foro, o la pubblica derisione od una palma perenne. Sì, l'obbligo di sostenere i proferti giudizii dinanzi ai cancelli del Tribunale eccitava le menti a studj appassionati, e la contesa tecnicamente discussa alle *assise* era feconda di portati scientifici. I lavori della procedura civile e penale, soffocati in passato dalla gelosa polvere degli archivii o compressi dal sigillo di un ebetizzante ed ipocrita secreto d'ufficio nella stanza del giudice, varcatene le soglie ora doveano svolgersi alla libera publicità, alla commentazione di

cento e cento uditori. In quel tempo (chi potrebbe negarlo!) crimini nefandi si perpetrarono, ma siccome dai sommi mali germoglia ed erompe, presto o tardi, una reazione esemplare della vittoriosa civiltà, così non è meraviglia se apertosi il libro delle *cause celebri*, celebrità pure acquistarono medici francesi che in quelle cause colsero allori nelle aule dei *dibattimenti*, e, ciò che più monta pel nostro assunto, essi contribuirono al prosperoso avvenire delle scienze medico-giuridiche. Non potrei però dissimulare che in Francia focosi ingegni, impazienti per indole, diedero in alcune contingenze per positivo quello che non superava la superficie di un ipotesi ardita, di una vacillante illazione; rimprovero gettato a loro dai severi ed emuli Alemanni.

Prima delle colossali innovazioni maturatesi durante la vita guerriera e politica dell'uomo provvidenziale, di cui la reminiscenza elettrizza ancora i nostri ottuagenarii che divisero con lui la gloria e la disfatta delle ultime gigantesche lotte, prima che, io dico, la sua taumaturgica mano ne segnasse il decreto, non una cattedra di medicina legale nelle vaste provincie della razza latina; mentre l'Alemagna ne vantava da lungo tempo. A questo punto permettetemi, Signori, ed amici miei, di rammentare un caro collega e coetaneo del mio avo paterno, il Tortosa, protomedico di Vicenza, colui che mercè delle sue instituzioni di medicina forense, edite nel 1801, dimostrò agli Italiani come tale materia aspirasse all'autonomia. Dal nostro Tortosa si chiamava un vero delitto politico quello che dalle università Italiane, presso la nazione ove per Fedeli e Zacchia era stato tracciato il disegno indelebile di un sistema di dottrina medico-giudiziaria, partissero laureati gli alunni medici senza averne udite le lezioni. Per intronizzare in Italia condegnamente la medicina di Stato nella scientifica famiglia, all'aurora del secolo attuale e ancor prima in Pavia, auspici Tissot e Pietro Frank, si eressero simulacri di cat-

tedre; ma più tardi abbiamo ammirato un Fanzago, un Gianelli, un Barzellotti, un Presutti, un Puccinotti che pure altre nazioni sarebbero state orgogliose di possedere.

Nel secondo quarto di questo secolo era desso un infelice conato il tradurre la medicina legale, quasi direi, nelle appartenenze della giurisprudenza medica, donde il teorizzare soverchio, i libri troppo dottrinali, e taluni ponderosi per un accozzamento d'idee tolte all'enciclopedia medica e giuridica, i fasti periodici della medicina legale abborracciati di prolisse e sottili speculazioni e questioni giuridiche estranee al mandato della tecnica perizia. Chiari nomi nella scienza, alcuni cresciuti alle mediche scuole d'Italia, attratti dal genio delle scienze giuridiche, colle loro elucubrazioni, prolungate con diligenza superflua ad un medico, coltivarono la vigna dei giureconsulti; se anco ne trassero singolare merito e plauso, tuttavia le opere loro non vanno raccomandate agli attuali discepoli d'Igea; sono repertorii preziosi ai provetti che se ne valgano *cum grano salis.*

Frattanto si maturarono alcuni acutissimi investigatori dei fatti naturali nella loro applicazione alle ricerche del foro, i quali seppero circoscrivere il vero terreno della nostra scienza. A sfogio di vana erudizione non porrò a difilata rassegna il nome di molti — di Bernt, di Vagner, di Krahmer, di Böcker, di Siebold, di Schürmajer, di Friedreich; di Olivier d'Angers, d'Orfila, di Devergie, di Briand, di Taylor. Nè riferirò espressamente dei nostri connazionali viventi più meritevoli degli studj della medicina civile; non tanto per attenermi al detto delle sacre carte, finchè egli vive *ne laudes hominem quemquam*, quanto per il giusto timore di non saper tutti ricordare ed equamente apprezzare. Mi verrà fatto di nominarne alcuno in appresso, ma nulla più; come nulla io dirò del mio valentissimo precettore, Camillo Platner; nulla di Gandolfi e di Zannini, di Tarchini-Bonfanti e di Biffi, di Ziliotto e di Berti; neppure di

Lazzaretti, di Monti e di Corticelli; nè delle forze vigorose, ma tuttora giovani io credo, di Livi, di Sadun, di De-Crecchio, di Bono, di Garibaldi,... mi arresto all'ononimo di quel prodigioso che se non fosse reale e tangibile, si crederebbe un allegorico simbolo delle più grandi virtù di un patriotta.

Or mi conviene affisarmi in due stelle polari, sfortunatamente, nè l'una, nè l'altra italiana; alludo ai Professori Casper di Berlino e Tardieu di Parigi. Se il Casper non ancor vecchio ahi! fu rapito, non è guari, al decoro della scienza, al soccorso di Temi, egli vive ancora e vivrà lungamente nell'opera sua. La triplice qualità di professore, di direttore dell'Istituto reale d'istruzione pratica per la medicina forense, e sopra tutto quella di perito dei tribunali di una vasta metropoli come Berlino, e ciò pel corso di oltre cinque lustri, pose il Casper in grado di procacciarsi tali frutti di esperienza, tanti materiali d'insegnamento, quali, si può francamente asserire, non poterono mai venire raccolti da altri. Ciò dichiara l'illustre Prof. di medicina legale a Torino, il Commendatore e Deputato De Maria, commosso dal più ragionevole entusiasmo pel sullodato nestore dei medici legali della Germania. L'angustia del tempo, e specialmente l'obbligo che m'impongo di penetrare insieme a voi, durante le nostre lezioni, nelle midolla del *manuale pratico* di Casper, ricco di una autentica collezione di casi medico-legali a niuna seconda, mi acquetano l'animo a non favellarne davvantaggio.

Anco intorno a Tardieu (il prosecutore nella redazione dei famosi annali d'igiene pubblica e medicina legale di Parigi), vi basti un cenno; non vi mostrerò quanta luce egli continui a diffondere sopra questi oggetti scientifici. Non si agita clamoroso processo, non si eleggono commissioni in argomento di medicina politica e giudiziaria in cui non emerga egli e col consiglio e cogli esperimenti proprii, ov-

vero colla ben librata valutazione degli esperimenti altrui adoperandosi di condurre a buon porto la combattuta nave dell'impresa escursione peritale.

La chimica analitica e la tossicologia, figlie di questi ultimi tempi segnatamente riguardo ai loro successi nelle indagini forensi, rinvenuero nella odierna opera di Tardieu, per essa ajutato dal Chimico Roussin, un commentario mirabile che agevolava di molto pel giudice i mezzi e le vie alle più rassicuranti conchiusioni obbiettive.

Al postutto, la riforma della medicina giudiziaria è ancor troppo recente in Italia perchè potesse estesamente favorire la carriera del medico legale; nulla meno la publica discussione imprimeva progressive orme incancellabili nel dominio della medicina di Stato. —

Che il giudice, senza il medico, senza il chimico, educati alle particolari vedute dell'indirizzo da darsi alla loro scienza per li intendimenti svariati delle inchieste ufficiali, possa provvedere a quanto contemplano i codici, è tale un assurdo che tra gli onesti e meglio avveduti giuristi non penetrava nemmanco ai tempi della sacra inquisizione.

L'ago magnetico delle nostre lucubrazioni didascaliche sta rivolto verso al ciclo del saper soddisfare alle esigenze della procedura civile e criminale, in quanto vi corrisponda lo scibile che nel medico si richiede.

Di poco, io stimo, il titolo della materia, una volta che sia ben definita e compresa nell'oggetto e nel fine che la riguardano. Ben pochi autori la intitolarono Antropologia giudiziaria, altri Fisica, oppure Semejottica medico-forense; che se la denominazione di *medicina legale* (passata in giudicato tradizionale che parte dal 1690, promotore il Prof. Bohn) non si attaglia perfettamente al criterio filosofico del concetto di tale dottrina, essa torna preferibile alla più adequata, ma lambiccata, espressione di *dottrina della scienza medica ausiliaria del diritto*, proposta da Mende.

L'illustre Gianelli, fu lettore da questa cattedra applauditissimo, nella sua memoria — la medicina e i medici nei codici e presso i tribunali del Regno italico — lamentando la poca stima in che lo stato tiene i medici nelle perizie legali, le insufficienti e mal calcolate ricompense che per sì geloso ufficio lor sono fino ad ora assegnate, passava in una rapida rivista le contingenze in cui la Giustizia abbisognerà dell'opera vostra. Per tanto mi varranno a un dipresso le parole di Lui, dacchè il mio discorso le accoglie a buon punto.

La vita intranterina dell'uomo e i primi momenti di sua esistenza fuori dell'alvo materno, rivendicano presso i tribunali un'attenzione particolare, perciocchè essendo assai notabilmente distinti dalle successive epoche del viver suo, hanno caratteri proprii ed una diversa speciale attitudine a provare danni gravissimi dalle altrui omissioni ed azioni o dall'influenza di cause accidentali ed imprevedute. Insorgono nel foro delicate questioni per la morte del feto, od altramente del bambino, per l'epoca e per il modo in che questa avvenne, come anco per la vitalità del neonato.

I legislatori fissarono e i giudici sanciscono molteplici doveri dell'uomo conforme alla differente sua età. Non si esamina verun individuo, vivo o morto, noto od ignoto, e non si procede in suo riguardo, senza attendere all'età vera od apparente. La ricognizione dei caratteri fisici e morali delle varie età si deve determinare dietro l'ispezione medica. Li studii anatomo-fisiologici vi ajuteranno senza meno nello sciogliere quesiti relativi al sesso per la casuale incertezza delle forme sotto cui si presenta un individuo, per la dubbia attitudine alle funzioni sessuali, e per le conseguenze dell'esercizio di tali funzioni.

Soltanto mercè la diuturna ginnastica clinica si potrà rilevare una svariata serie di malattie facili ad essere simulate, o provocate con arte, nascoste od imputate; la loro

origine, la loro sanabilità; nè vi opporrete se riterremo importantissime tali disquisizioni nei rapporti delle leggi civili, criminali, politiche e militari.

Allego una palestra ingombra di spina, aperta tutto giorno alla responsabilità del medico perito, quella per le indagini e deduzioni sulle lesioni corporali; gli avvelenamenti, le morti di cui le cause siano contestate o dubbie; gli errori a danno della salute e della vita imputati ai ministri d'Igea. Quindi gli accorgimenti tecnici per istabilire il grado di gravezza delle lesioni, o la loro letalità, l'indole venefica delle sostanze e la ponderazione dei loro effetti nel caso concreto, le prove circa un dato genere di morte violenta, per colpa, per delitto, per suicidio, ovvero sia per fortuito accidente, e così discorrendo.

Di quale perspicace intuizione, di qual corredo peculiare di osservazioni per la disamina psichico-medica non abbisogna il perito deputato ad investigare le condizioni della mente e dell'animo umano, per le quali si agita il dubbio della capacità civile o, in altro caso, della imputabilità criminale? il giudice non si riposa sul parere psichiatrico nel pronunciare, o meno, *la possibilità psicologica dell'efficacia dei codici*? In alcuni atenei non si attuarono appositi corsi teorici e clinici intorno alle mentali alienazioni, e ciò non solo allo scopo diretto di farne la diagnosi e tentarne il risanamento, ma eziandio perchè viemmeglio i medici si ammaestrino per le giudiziarie attenenze? Quindi mi affido che vi unirete meco nel salutare lietamente l'esimio dott. Tebaldi, eruditissimo docente novello di psichiatria.

Dalle premesse vi sarete avveduti, o miei discenti ornatissimi, che la base inconcussa di ogni verace sussidio sporto dalla medicina e in generale dalla scienza della natura, per la verificazione dei fatti e per la soluzione delle questioni proferite al perito dai Tribunali, consiste nel professare le scienze a cui finora vi dedicaste, e nella cono-

scenza dei codici in quanto riflette alla medica perizia: inoltre alludeva all'autonomia della medicina legale, proclamata in questo secolo, e non prima. In questi miei detti intravvedete forse, o signori, un'equivoca proposizione? Ebbene, mi terrò in proposito allo spiccio ed eloquente linguaggio del parallelo fra la medicina giudiziaria e la medicina pratica.

Il medico, come tale, studia le scienze naturali onde riuscire per esse all'osservazione clinica e all'opportuna terapia; per il medico giudiziario splende nelle scienze naturali quel faro che lo guida alla ricognizione degli oggetti a lui esibiti dagli organi della Giustizia. Da questo particolare indirizzo della investigazione dipendono il carattere proprio e quella certa esclusività delle nostre discipline. Al medico, come tale, basta conoscere e guarire i morbi, al medico legale basta di saper dare consiglio ed ajuto entro la sfera dei Tribunali. Il diverso usufruire delle dottrine è condizionato alla diversa direzione delle ricerche: nè sapremmo persuaderci che una propria esclusiva rappresentanza della medicina legale nel congresso delle scienze si potesse infirmare, se la si accorda, e grandissima, alla patologia e terapia speciale, e ad altri rami scientifici parimente derivati e composti. Rammentiamo che la medicina giudiziaria deve abbracciare particolari concetti nel circolo delle proprie investigazioni, concetti alieni dalla scienza applicata alla clinica: così una ferita, sotto il riguardo terapeutico, è una lesione che il chirurgo apprezza in quanto occorrono indicazioni curative a prevenirne le conseguenze; invece il chirurgo giudiziario indaga attentamente la ferita onde speculare il nesso causale tra essa e l'azione notoria o congetturata. Il perito forense, si distingue per una destrezza quasi direi specifica, della quale il clinico può far senza; lo comprovino, a modo di esempio, le varie docimasie per iscoprire se il bambino nacque vivo o morto. Insomma la medici-

na legale, sorella germana della igiene publica, ed avente con essa affinità di scopo nella locomotiva politica e morale, si nutrì e crebbe mediante le contribuzioni delle scienze fisico-chimiche, delle scienze mediche sperimentali, e della esperienza clinica; ma perchè si è costituita in un corpo esclusivo di dottrina e serve a fini esclusivi, spiega un dominio suo proprio, e non va affigliata o confusa colle soccorritrici. Come tali, e non come arbitre assolute di essa resa omai adulta ed autonoma, debbo ravvisare le dette scienze; la deferenza per queste che la medicina legale ognora professa, riguarda al debito di serbarsi in istretta associazione onde tener d'occhio i loro progressi, anzi le minime oscillazioni, e trarne corrispondente profitto nelle regioni della propria attività. —

Il tema delle relazioni scambievoli tra la medicina del foro e la scienza del diritto vorrebbe di per sè solo una dissertazione, tema che insieme alle doti del medico legale tocchiamo appena di volo. Queste doti in un terreno ubertoso germogliano mirabilmente dopo una istituzione letteraria e filosofica assortita nell'atmosfera del libero commercio sociale, e non nel carcere del chiostro ove di sovente vengono rintuzzati l'amore e lo studio dell'umanità, in appresso non più ingagliarditi a generosi cimenti. Grandeggiano tali doti dietro le conquiste in ogni verso delle scienze fisiche e mediche, dietro la pertinace avidità di seguirne il progressivo ampliamento; esse riguardano ad insigne tattica sperimentale, all'essere addentro nello spirito dei codici, almeno per le attenenze colla missione di perito, all'acuto discernimento pratico nella disquisizione dei casi concreti, all'ordine e lucidezza nel dettato tanto delle cose osservate come del parere che a queste logicamente s'informa, le commenta, le definisce. Il perito, al pari del giudice, si serbi tetragono agli affetti eccitatori di pericolose prevenzioni, di meno equo giudizio; in ciò riponete il compendio d'ogni morale virtù

di lui; così vi assolvo oggidì e forse ognora dal considerare nei loro effetti le formidate propensioni di certi periti al *militismo* ed al *fiscalismo*.

Una sola parola sopra i mutui rapporti fra il perito ed il giudice dal lato pratico -- indi l'ultima sul piano didascalico. Imperiosa è la necessità che la procedura giudiziaria, come abbiam detto, per la disamina di molteplici condizioni sociali a cui si annette lo stato fisiologico e patologico dei singoli, s'illumini alla fiaccola del naturalista, del medico. Il giudice stesso non potrebbe, senza grave scapito del suo mandato, essere estraneo ai principii e alla logica induttiva della medicina forense; che ne sia erudito, lo impongono la natura della cosa e le leggi, perchè egli deve proporre le domande alle quali onninamente si appoggiano i pareri tecnici, fissare i punti vitali e spesse volte controversi di una determinata questione, che più specialmente reclamano schiarimento dai periti, giudicare se o meno determinati e completi siano i chiesti responsi. Come poi molti concetti e distinzioni proprie dei codici non collimano punto col substrato e col linguaggio delle scienze naturali e mediche, così fa d'uopo che il medico e il giudice si raccostino per mettere in correspettivo prospetto le differenti loro dottrine, tuttavia solo in quanto addebita loro l'agognato successo della rispettiva missione. Autorevoli scrittori espertissimi nelle attribuzioni del foro, Carmignani, Giuliani, Pellegrini, Gianelli, Mittermayer, Werner e tanti altri, già designarono quale convenga che sia codesto sempre benefico raccostamento e consenso d'idee, però guardandosi entrambi da soffermare il piede fuori del proprio campo. Egli è impossibile (discorre Puccinotti) separare la scienza fisico-morale dell'uomo dalla legislazione. Interrogare la natura, meditare l'uomo nel tumulto delle passioni, la società nel corso delle sue vicende, le nazioni sì nel loro urto reciproco che nel mutuo loro commercio, attingere insomma dai fonti del-

la storia naturale e politica i principii dei diritti e dei doveri che reggono l'immensa macchina del mondo morale, tal è lo scopo della filosofica giurisprudenza. —

Mi sembra che a' nostri di la scelta del piano per la istruzione in medicina legale scaturisca spontaneo dalla maturezza degli elementi promotori, costitutivi ed ausiliarii di questa scienza. Tra le numerose opere sistematiche, estere sopratutto, ne abbiamo di eccellenti, da cui egli sarebbe prezzo del lavoro ritrarre lo scheletro, dargli polpa e vita novella alla guida dei nostri codici; ma reggono ancora i codici vecchi, e si attende la sanzione di un nuovo codice penale: un' opera originaria italiana adatta al vostro attuale orizzonte, o giovani studiosissimi, ancor si desidera; nullameno, nessun ostacolo si frappone a fissare il detto piano, cómpito lievissimo in confronto al difficile successivo svolgimento delle nostre discipline in una orditura aggradevole e veramente proficua. Del resto si batterà la via più sicura adottando un *fac simile* del piano seguito dai più accreditati scrittori. Quivi pertanto alludiamo allo *scompartimento del corpo dottrinale, al metodo di svilupparne le singole parti, ai limiti dell'ordinaria istruzione, ed al bramato mezzo speciale per completarla in Italia.*

Sul primo punto vi piaccia di sapere che i docenti avendo sperimentato quanto una ben ordinata successione dei diversi argomenti giovi a far meglio accessibile e interessante la materia, s'ingegnarono essi a scomporla secondo le loro disuguali vedute. Chi divise la medicina legale a tenore della triplice natura dei diritti, civile, criminale, canonico; chi, giusta le differenti armi scientifico-pratiche delle quali va munito l'esperto a recidere i nodi dei singoli postulati forensi, ond'ebbero forma e meschina parvenza una ginecologia, una chirurgia, una tossicologia, una nosografia, una psichiatria applicate; altramente, chi si adduce alla distinzione fra appartenenze biologiche e tanatologiche con-

forme che l'oggetto dell'indagine sia il vivente oppure il cadavere. Altri stette alla cardinale classazione dei due principali fini giuridici -- disciplinare e tutelare la riproduzione della specie umana -- conservare l'integrità dell'individuo. Se non che vi sono ricerche, e varie, nelle quali si comprendono titoli spettanti a più di un codice, anzi persino a tutti tre i prefati testi di diritto; ve ne sono di quelle che si risolvono analiticamente mercè dei soccorsi speculativi e sperimentali di parecchi rami dello scibile, e con isvariati artificii; si danno ricerche da farsi per una sola identica *instruttoria processale* tanto sul vivo che sul cadavere; mi astengo dalla esemplificazione relativa a tali difettosi smembramenti, che al postutto occasionano un accozzarsi di richiami di cose prediscusse in altri capitoli, e non porgono al discente il quadro di una data serie completa di questioni congeneri. In cotesta bisogna noi ci appiglieremo a distribuirne i trattati in armonia coi gruppi delle questioni e dei rapporti giuridici contemplati dalla legislazione; in fatto la medicina legale esiste ed è operativa soltanto perchè ed in quanto lo richieda l'interesse della procedura giudiziaria, in tutte le così varie emergenze che ponno aprire al perito, e gli aprono in fatto, un ampio e dignitoso agone.

La vita dell'uomo dev'essere dalla legge protetta nella sua fonte generativa e in ogni suo periodo onde possa compiere dessa il corso naturale; quindi va punito chi vi attenta, chi la offende o la spegne. La generazione si tutela affrenando il prepotente o cieco stimolo di sesso, non responsivo allo scopo e al bene della società; infrenato cogli sponsali, la legge dee serbare intatti i loro rapporti di diritto, e rivendicarli se turbati. La prole si tutela e per la vita, e per il possesso dei diritti civili; vi si annettono le leggi circa la gestazione ed il parto, gelose custodi del prodotto della concezione, vindici del procurato aborto e dell'infanticidio.

Riguardato al civile perpetuarsi dell'umana specie, la legge parimente minaccia, determina e sancisce pene a seconda dei casi di lesione inferta alla salute fisica e mentale dell'individuo. Che se vi accorgeste, o signori, come ora mi trovi indotto a riprodurre quasi un elenco degli oggetti che fanno per noi, dapprima discorsi sotto la scorta dell'onorandissimo nostro Professore Gianelli, egli è mio debito di far sosta; avendo emesso il principio che vale a placitare la mentovata distribuzione.

Quivi ascriviamo il metodo puramente al modo di condurci all'esame dei fatti e alle relative deduzioni. Quali precipui elementi a tale scopo si contemplano i motivi della ispezione e i risultati di essa, la comparazione di questi risultati con altri effetti consimili da causa differente prodotti, l'isolamento del fatto che si cerca appunto di determinare, infine i relativi corollarii. Tal metodo avvalora colla possibile esattezza il grado di probabilità dei nostri pareri assai diverso a seconda dei particolari accidenti sindacati, grado della scala che parte dall'apoditica certezza e finisce a quel dubbio ch'è sinonimo della nostra impotenza di giudicare nemmeno per induzione indiretta, e che quantunque tenue si fosse, il ministero del giudice, nel proporzionare le pene, lo pesa sulla bilancia e lo apprezza insieme agli altri diversi mezzi di prova. I cenni storici sulla medicina nei suoi rapporti colla legislazione in passato, ma sopratutto la succinta commentazione delle leggi attuali, il delineamento delle questioni medico-legali che insorgono men di raro, l'ufficio del medico nelle varie fasi della procedura, la riferta di alcuni casi tratti dal vero, valgono a rinforzare i singoli trattati speciali compresi nella ristretta arena scolastica. Temete forse che voglia ora proporvi un saggio di cotesto metodo? no, perchè volgendo la nostra lettura al suo termine, vi sarebbe dato null'altro eccetto lo storpio sommario di un solo tema qualsiasi p. e. lo stupro: di cotali enunciati io feci forse ristucchi

gli uditori altra volta, e mi parve i neofiti non assaporassero quell' indice, comunque ragionato, e desso risultasse vano all' uditore per poco versato nelle nostre dottriue.

Varii mezzi dimostrativi fauno parte integrale di un inseguamento completo, con tutto ciò dovrete puntualmente sceverare l' istituzione teoretica che si aggira sui rudimenti principali come a voi fa mestieri (e questa durante un corso di pochi mesi, contemporaneo alle imprescindibili esigenze delle cliniche) da una particolare istituzioue sperimentale destinata a perfezionarvi nelle doti e nei pregj, in antecedenza da me appena adombrati. Alcuni saggi docimastici sui neonati, l' ostensione cronometrica di scheletri fetali, rare, eventuali investigazioni microscopiche e chimiche sugli umori animali, alcune poche autopsie da supporsi intraprese a scopo giudiziario, aggiungono tal fiata un po di lievito al pane quotidiano della dissertazione orale: nel pensare che molti docenti di università, così in Italia come all' estero, provano assoluta diffalta anche di questo poco, si racqueta l' animo per un istante, ma risorge tantosto il desiderio robustamente esternato dall' autorevole Prof. De-Maria, si approntino, di concerto col Ministero della Giustizia, acconci mezzi di speciale istruzione pratica almeno presso le Università dei più popolosi centri d' Italia. « Noi abbiamo in proposito, Ei dice, » avventurate istanze e progetti, ma ostacoli di varia natura » ci persuasero troppo presto della inutilità dei nostri sforzi. » Quando i magistrati saranno convinti che quelle relazioni » medico-legali, ch' essi lamentano sovente imperfette, vo» gliono essere preparate migliori con apprestare più larga » fonte d' istruzione medico-legale, e con meno umiliante e » meschino compenso ai periti, allora forse procureranno mi» glior ventura all' opera di chi vorrebbe che per copia di » mezzi l' ammaestramento medico-legale si accostasse in » Torino a quello che si dà in Berlino. »

Fosse ammegliorata la posizione di medico-giudiziario,

credo anch'io vi sarebbero candidati e giovani medici attratti dal nuovo Istituto, ove attenderebbero, per uno o due anni, alle relative specialità. Sorretto dal Casper e dal Tardieu, a tacere di ogni altro, mi tornerebbe agevole di esporvi un programma sopra codesto perfezionamento; mi basti però di avervi richiamati al concetto del migliore spediente per formare *specialisti* in materia, mentre a ciò riflettendo potrete più presto convincervi della necessità di dedicarvi col massimo impegno allo studio teoretico quale attualmente vi incombe, come primordiale apparato indispensabile a far valere sufficientemente l'opera vostra dinanzi ai Tribunali, e così rendere meno deplorabile la deficienza dei presignati istituti speciali di cui ci tarda veder fornita l'Italia. Che ad ogni cosa si debba preporre un corso teorico vi persuada quegli che, non digiuno dell'antropologia ma profano alla medicina forense, abbia udito (allo spedale di Venezia) una lezione ornatissima dell'insigne medico-giurista, dott. Ziliotto; ei vi dirà: io non seppi raccappezzare a buon frutto le belle parole.

In seguito alle repentine sciagure da cui fu successivamente colpita la nostra Facoltà medica (vi ricordo con dolorosa stretta di cuore i nomi carissimi di uno Stefani, e di un Pastorello) nell'atto di pormi, tre anni or sono, a questo precario seggio, mi qualificava estemporaneo e neofito pilota in un pelago per me oscuro, poco fidente di saper avviare al possedimento della terra promessa al vero scienziato i miei giovani amici d'allora; ma eglino vollero sopportare i disagi cagionati dalla mia poca sperienza. Presumete voi che oggi mi senta meno imperito, dappoiché senza disgustosi eventi in qualsiasi modo riusciva al primo didascalico viaggio? No, per fermo: esso non fu che una lustrazione onde scorgeva dappresso le sirti e gli scogli del vasto mare del dupplice regno della medicina civile, un colpo d'occhio

insufficiente ad ammaestrarmi nell'evitarne gli urti. Voi mi affrettate a sortire di metafora, e n'avete buon dritto. Fra tanto accontentiamoci di nutrire la nobile fiducia che per voi e per me possibilmente il dovere sia fatto nell'amor della scienza, e innanzi tutto nell'amore di questa classica terra, il quale può davvero e deve rendere feconda la scienza di trovati benefici. Compresi di questo intendimento edificatore, saremmo figli degni di una rispettabile nazione. Sapremmo così in qualche modo ricambiare di gratitudine il magnanimo sacrificio dei nostri eroi che, se col loro esempio propugnarono in faccia all'Europa l'indipendenza e l'unità d'Italia, agognavano di vederla un giorno sapiente e forte; era tale la loro suprema aspirazione. La riconquista del primato della scienza, quel primato che un tempo invidiarono agli avi nostri le altre nazioni, si attende mercè le solerti falangi della studiosa gioventù; tra queste vi annovera lieta la patria. Discenti la medicina civile, non è soltanto l'egro cittadino che invoca il vostro consiglio, bensì la comunanza dei nazionali interessi, la publica salute, la publica moralità.

Il migliore dei Re, il vaticinato dai nostri migliori patriotti, Quegli di cui persino l'augusto Nome suona liberatore, vi offre il sublime modello di chi adempiva alla più grande missione sociale, e insieme della stupenda virtù di serbarsi ingenuamente modesto nella gloria.

Non vogliate far eco al povero mio discorso;... unitevi con me nell'augurare concordia e prosperità all'Italia sotto l'usbergo generoso di Vittorio Emanuele.

Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele!

Avvertenza.

Peritoso m'indussi a pubblicare questo facile dettato, letteralmente conforme al discorso. Si tratta di una prima lezione offerta da un *incaricato,* e non di una solenne prolusione; verso il giorno 10 corrente, quando meno vi pensava, fui cortesemente eccitato a prepararla e darle forma comportevole per la stampa. Mi circoscrissi ad esporre con più acconcia dizione quanto avrei oralmente trattato nella prima seduta scolastica -- la quale venne protratta di 5 giorni per la casuale insorgenza d'imprescindibili miei doveri di ufficio. Piaccia al lettore di valutare benignamente tali circostanze.

Padova 22 *Gennajo* 1867.

B. P.

Tip. Bianchi.